

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1509

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIROVANO, CASTELLI, STIFFONI,
FRANCO Paolo, GALLI, DAVICO, DIVINA e STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell’anagrafe della popolazione residente

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione del seguente disegno di legge nasce da molte sollecitazioni provenienti dai sindaci e dagli amministratori locali che si trovano quotidianamente a confrontarsi con alcune incongruenze della disciplina sulle iscrizioni anagrafiche.

La prima e più evidente di tali incongruenze è quella esistente tra i poteri-doveri riconosciuti dallo Stato agli enti locali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, da un lato, e l'assenza di verifiche di questo tipo ai fini della registrazione anagrafica della popolazione residente, dall'altro.

La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, impongono, infatti, ai sindaci di registrare nell'anagrafe della popolazione residente chiunque, cittadino italiano o straniero, abbia la propria dimora abituale nel comune, ovvero abbia deciso di fissare nel comune la propria residenza senza che tale adempimento sia subordinato al controllo del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese. Al contempo, l'ordinamento nazionale impone alle autorità locali di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio, di verificare la conformità degli alloggi al requisito di abitabilità prescritto dalla normativa vigente e di sanzionare chiunque vi contravvenga.

Il presente disegno di legge mira innanzitutto a rimuovere questa antinomia, integrando la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che ha istituito l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, con una disposizione che prevede che condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popo-

lazione residente sia la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute.

Tale requisito è peraltro già richiesto dalla normativa vigente per altri adempimenti come i ricongiungimenti familiari da parte di immigrati residenti in Italia.

La seconda modifica proposta incide sul citato regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. In particolare si modifica l'articolo 11 del citato regolamento, in materia di cancellazioni anagrafiche, stabilendo che in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di presenza di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento lo straniero sia cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, decorsi novanta giorni e non più un anno, come attualmente previsto, dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Il comma 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge definisce i requisiti per l'iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, stabilendo l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e la documentazione che attesti la disponibilità di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione da imposte sul reddito.

In tal modo, oltre a ripristinare l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, si richiede allo straniero extracomunitario di dimostrare la disponibilità di un reddito supe-

riore alla *no-tax* area. Si vuole così sottolineare che poiché dalla fissazione della residenza derivano una serie di vantaggi per lo straniero e la possibilità di usufruire di determinate prestazioni è necessario che lo straniero dimostri una minima capacità contributiva che è inoltre indice del suo grado e della sua volontà di integrazione nella comunità nella quale decide di risiedere.

Le modifiche normative sin qui illustrate hanno l'effetto di assicurare una maggiore coerenza complessiva della disciplina vigente in materia di iscrizioni anagrafiche, anche in considerazione del fatto che attualmente risulta più difficile ottenere il cambio di resi-

denza, anche per un cittadino italiano, che ottenere la prima fissazione di residenza per uno straniero.

Non si può inoltre trascurare che la fissazione della residenza per uno straniero rappresenta il primo passo attraverso il quale è possibile maturare il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana e occorre perciò, proprio nel momento in cui si vogliono ridurre gli attuali periodi di residenza necessari per l'acquisto della cittadinanza, prevedere requisiti che consentano il riscontro dell'effettiva volontà dello straniero di localizzarsi stabilmente sul territorio italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».

Art. 2.

1. Al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, le parole: «trascorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi novanta giorni»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri extracomunitari devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e la documentazione che attesti la disponibilità di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione da imposte sul reddito».